

Causa C-33/20**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

23 gennaio 2020

Giudice del rinvio:

Landgericht Ravensburg (Tribunale del Land di Ravensburg, Germania)

Data della decisione di rinvio:

7 gennaio 2020

Ricorrente:

UK

Resistente:

Volkswagen Bank GmbH

Oggetto del procedimento principale

Contratto di credito al consumo – Diritto di recesso – Informazioni da inserire – Direttiva 2008/48/CE

Oggetto e fondamento giuridico del rinvio pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione, articolo 267 TFUE

Questioni pregiudiziali

1. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito

a) debba essere indicato, espresso in valore numerico assoluto, il tasso d'interesse di mora applicabile al momento della conclusione del contratto di credito, o quantomeno il tasso di riferimento applicabile (nel caso di specie, il tasso di base ai sensi dell'articolo 247 del BGB [Bürgerliches Gesetzbuch, codice civile tedesco]), in base al quale viene determinato, per effetto di una maggiorazione, il tasso d'interesse di mora applicabile (nel caso di specie, di 5 punti percentuali in forza dell'articolo 288, paragrafo 1, secondo periodo, del BGB).

b) il meccanismo di adeguamento del tasso d'interesse di mora debba essere ve illustrato in termini concreti, quantomeno mediante riferimento alle disposizioni nazionali dalle quali sia desumibile l'adeguamento del tasso d'interesse di mora (articoli 247 e 288, paragrafo 1, secondo comma, del BGB).

2. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito debba essere indicato un metodo di calcolo specifico, comprensibile per il consumatore, ai fini della determinazione dell'indennità da corrispondere in caso di rimborso anticipato del credito, cosicché il consumatore possa calcolare, quantomeno approssimativamente, l'importo dell'indennità da versare in caso di recesso anticipato.

3. Se l'articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48/CE debba essere interpretato nel senso che nel contratto di credito

a) debbano essere parimenti indicati i diritti inerenti al recesso delle parti del contratto di credito previsti dal diritto nazionale, in particolare il diritto di recesso del mutuatario per giusta causa ai sensi dell'articolo 314 del BGB nel caso di contratti di mutuo a tempo determinato.

b) debba esser far riferimento, per tutti i diritti delle parti relativi al recesso dal contratto di credito, ai termini e ai requisiti di forma della relativa dichiarazione prescritti ai fini dell'esercizio del diritto di recesso.

Disposizioni pertinenti di diritto dell'Unione

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE (in prosieguo: la «direttiva 2008/48»), articolo 10

Disposizioni nazionali pertinenti

Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche (legge introduttiva al codice civile tedesco; in prosieguo: l'«EGBGB»), articolo 247, paragrafi 3, 6 e 7

Bürgerliches Gesetzbuch (codice civile tedesco; in prosieguo: il «BGB»), in particolare articoli 247, 288, 314, 355, 356b, 357, 357a, 358, 492, 495

Breve esposizione dei fatti e del procedimento

- 1 Il 19 dicembre 2015, il ricorrente stipulava con la resistente un contratto di credito per un importo netto di EUR 10.671,63, destinato specificamente all'acquisto di un'autovettura, la VW Passat Variant 2.0 TDI, per uso privato.
- 2 La venditrice del veicolo era una concessionaria di Sindelfingen. Il prezzo di acquisto ammontava a EUR 15 200,00. Il ricorrente versava alla venditrice un acconto di EUR 5 000,00, finanziando con il credito il residuo importo di EUR 10 200,00, nonché il premio unico per l'assicurazione del debito rimanente di EUR 471,63, pari a un totale di EUR 10 671,63.
- 3 La resistente si avvaleva della collaborazione della venditrice nella preparazione e conclusione del contratto di credito. In particolare, la venditrice agiva come intermediaria della resistente ai fini della conclusione del contratto, utilizzando i moduli contrattuali dalla medesima predisposti. Nel contratto di credito veniva pattuito il rimborso della somma mutuata in 48 rate mensili di pari importo, con decorrenza dal 15 febbraio 2016, con una rata finale da versare al 16 febbraio 2020.
- 4 Il ricorrente versava regolarmente le rate previste. Tuttavia, con lettera del 22 gennaio 2019, dichiarava di voler recedere dal contratto di credito concluso. La resistente non accettava il recesso.
- 5 Il ricorrente ritiene che il contratto di mutuo si sia convertito, per effetto del recesso del 22 gennaio 2019, in un obbligo di rimborso. Con il proprio ricorso chiede di dichiararsi la propria liberazione dall'obbligo di versamento delle rate del mutuo a decorrere dal 22 gennaio 2019 chiedendo, inoltre, alla resistente il rimborso delle rate del mutuo finora pagate, nonché dell'acconto versato al venditore, a fronte della contemporanea restituzione del veicolo acquistato.
- 6 La resistente ritiene che la dichiarazione di recesso sia tardiva e che il recesso sia quindi improduttivo di effetti. Essa insiste sulla permanenza del rapporto di mutuo in assenza di scioglimento del contratto e chiede, pertanto, la reiezione della domanda avversaria.

Breve esposizione della motivazione del rinvio pregiudiziale

- 7 L'esito della controversia dipende dalla soluzione delle questioni pregiudiziali relative all'interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettere l), r) e s), della direttiva 2008/48.

Nel caso di efficacia del recesso dal contratto di credito, il ricorrente non sarebbe più vincolato al contratto medesimo in forza degli articoli 495, paragrafo 1, e 355, paragrafo 1, del BGB, né dovrebbe versare le residue rate del mutuo. A norma dell'articolo 495, paragrafo 1, del BGB, in un contratto di credito al consumo, spetta al mutuatario il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 355 del BGB. L'articolo 355, paragrafo 1, del BGB dispone che, qualora il consumatore abbia comunicato il recesso entro il termine stabilito, il consumatore stesso ed il professionista non siano più vincolati alla rispettiva dichiarazione di volontà diretta alla conclusione del contratto,.

- 8 Inoltre, il ricorrente, in forza dell'articolo 357a («Effetti giuridici del recesso da contratti di servizi finanziari»), paragrafo 1, del BGB, potrebbe chiedere il rimborso delle rate del mutuo precedentemente corrisposte alla resistente. Secondo tale disposizione, le prestazioni ricevute devono essere restituite al più tardi entro 30 giorni.
- 9 In caso di recesso efficace, in forza dell'articolo 358, paragrafo 2, del BGB, il ricorrente non sarebbe più vincolato neanche al contratto di vendita. Tale disposizione prevede che, qualora il consumatore abbia receduto efficacemente dalla dichiarazione diretta alla conclusione di un contratto di credito al consumo, egli non sia più vincolato neppure alla sua dichiarazione diretta alla conclusione di un contratto relativo alla fornitura del bene oggetto del medesimo contratto di credito al consumo. Il contratto di vendita e il contratto di mutuo sono contratti collegati ai sensi dell'articolo 358, paragrafo 3, del BGB.
- 10 Il ricorrente potrebbe quindi chiedere alla resistente anche il rimborso dell'acconto versato alla venditrice in forza dell'articolo 358, paragrafo 4, primo periodo, e dell'articolo 357, paragrafo 1, del BGB, dato che la risoluzione del contratto finanziato, ai sensi dell'articolo 358, paragrafo 4, quinto periodo, del BGB deve aver luogo esclusivamente tra il mutuatario e il creditore. L'articolo 358, paragrafo 4, primo periodo, del BGB rinvia, in particolare, all'articolo 357, paragrafo 1, del BGB, per quanto riguarda la risoluzione di un contratto collegato. Detto articolo disciplina gli effetti giuridici del recesso da contratti che non siano contratti di servizi finanziari e prevede che le prestazioni ricevute debbano essere restituite entro il termine di 14 giorni.
- 11 L'efficacia della dichiarazione di recesso del ricorrente presuppone che il termine di recesso di due settimane previsto dall'articolo 355, paragrafo 2, primo periodo, del BGB, non fosse ancora scaduto all'atto della dichiarazione di recesso del 22 gennaio 2019. Tuttavia, ai sensi dell'articolo 356b, paragrafo 2, primo periodo, del BGB, il termine di recesso non inizia a decorrere nel caso in cui le informazioni obbligatorie di cui all'articolo 492, paragrafo 2, del BGB, e dell'articolo 247, paragrafi da 6 a 13, dell'EGBGB non siano integralmente contenute nel contratto di credito. In tal caso, il termine di cui all'articolo 356b, paragrafo 2, secondo periodo, inizia a decorrere solo dopo che siano state fornite le informazioni obbligatorie.

- 12 Nel caso di specie, si dovrebbe ritenere la sussistenza di informazioni obbligatorie incomplete, in particolare laddove quantomeno una delle informazioni obbligatoriamente previste dall'articolo 10, paragrafo 2, lettere l), r) o s), della direttiva 2008/48 (o una delle informazioni obbligatorie di cui alle corrispondenti disposizioni nazionali: articolo 247, paragrafo 6, primo comma, punto 1, e paragrafo 3, primo comma, punto 11, dell'EGBGB; articolo 247, paragrafo 6, primo comma, punto 5, dell'EGBGB; articolo 247, paragrafo 7, punto 3, dell'EGBGB) non sia correttamente indicata nel contratto di credito secondo le modalità previste.

Sulla prima questione pregiudiziale, lettere a) e b)

- 13 La normativa nazionale di cui all'articolo 247, paragrafo 6, primo comma, punto 1, e paragrafo 3, primo comma, punto 11, dell'EGBGB, prescrive che il tasso d'interesse di mora e le modalità della sua eventuale modifica devono essere indicati in modo chiaro e comprensibile.
- 14 Nel caso in esame, il contratto di credito contiene al riguardo le seguenti informazioni:
- «Successivamente allo scioglimento del contratto, Le saranno addebitati interessi di mora al tasso previsto dalla legge. Il tasso annuale degli interessi di mora è pari al tasso di base maggiorato di 5 punti percentuali».
- 15 Dottrina e giurisprudenza nazionale divergono sulla questione relativa al grado di specificità delle informazioni figuranti nel contratto ai sensi dell'articolo 247, paragrafo 6, primo comma, punto 1, e paragrafo 3, primo comma, punto 11, dell'EGBGB. È opinione diffusa che sia sufficiente riprodurre la disciplina di legge di cui all'articolo 288, paragrafo 1, secondo periodo, del BGB, secondo cui il tasso d'interesse di mora è pari al tasso di base maggiorato di 5 punti percentuali. Secondo diversa opinione, è invece necessario indicare il tasso d'interesse espresso in valore numerico assoluto e illustrare, in particolare, le modalità di modifica degli interessi di mora.
- 16 Ai fini dell'interpretazione del diritto nazionale occorre acclarare in qual modo debba essere inteso il requisito previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48, pertinente in materia, secondo il quale nel contratto di credito dev'essere indicato in modo chiaro e conciso «il tasso d'interesse in caso di mora vigente al momento della conclusione del contratto di credito e le modalità di modifica dello stesso».
- 17 Potrebbe essere considerato sufficiente, per soddisfare i requisiti stabiliti dalla disposizione della direttiva, riportare nel contratto il contenuto della legislazione nazionale in materia d'interessi di mora (nel caso di specie, l'articolo 288, paragrafo 1, secondo periodo, del BGB).

- 18 Tale interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera l), della direttiva 2008/48 non appare peraltro l'unica possibile. La locuzione «applicabile al momento della conclusione del contratto di credito» contenuta nella direttiva, ma non nella legislazione nazionale, e l'obbligo di chiarezza e concisione potrebbero deporre a favore del fatto che il tasso d'interesse di mora attualmente vigente debba essere indicato con la massima precisione possibile, vale a dire espresso quale valore numerico assoluto, ovvero quantomeno indicando il livello del tasso di base attualmente vigente, espresso quale valore numerico assoluto conformemente al paragrafo 247 del BGB, potendo il consumatore, in tal modo, determinare il tasso attuale d'interesse di mora con una semplice addizione (+ 5 punti percentuali).
- 19 La chiarezza e la concisione richieste dalla direttiva potrebbero, in via ipotetica, implicare altresì l'illustrazione del meccanismo di modifica del tasso d'interesse di mora, vale a dire il fatto che detto tasso, in base al diritto nazionale, per effetto degli articoli 247, 288, paragrafo 1, del BGB, sia superiore di 5 punti percentuali rispetto al tasso di base pubblicato ogni sei mesi dalla Deutsche Bundesbank (Banca federale tedesca), oppure il necessario riferimento quantomeno all'articolo 288, paragrafo 1, secondo periodo, nonché all'articolo 247 del BGB, potendo da tali norme desumersi il meccanismo di modifica del tasso d'interesse di mora.
- 20 Le questioni sono rilevanti ai fini della decisione della controversia. In caso di risposta affermativa alla prima questione, lettere a) e b), le informazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 247, paragrafo 6, primo comma, punto 1, e paragrafo 3, primo comma, punto 11, dell'EGBGB non sarebbero state fornite integralmente nel caso in esame e il recesso dichiarato dal ricorrente dovrebbe considerarsi effettuato nei termini ed efficace.
- 21 Ciò è dovuto al fatto che nel contratto di credito de quo manca l'indicazione del tasso d'interesse di mora applicabile o quantomeno del tasso di riferimento applicabile (tasso di base ai sensi dell'articolo 247 del BGB) espresso quale valore numerico assoluto. Nel contratto di credito non viene neanche illustrato il meccanismo di modifica del tasso d'interesse di mora.

Sulla seconda questione pregiudiziale

- 22 In base alla normativa nazionale di cui all'articolo 247, paragrafo 7, primo comma, punto 3, dell'EGBGB, nel contratto di credito al consumo devono essere indicati, in termini chiari e comprensibili:

«le condizioni e il metodo di calcolo dell'indennità applicabile in caso di rimborso anticipato, laddove il creditore intenda avvalersi di tale diritto in caso di rimborso anticipato della somma mutuata da parte del mutuatario».

- 23 Nel caso in esame, il contratto di credito così recita:

«a) Il mutuatario può, in qualsiasi momento, adempiere in via anticipata a tutti o a parte degli obblighi che gli derivano da detto contratto. (...)

b) (...)

c) L'istituto di credito può richiedere un'equa indennità per il pregiudizio direttamente derivante dal rimborso anticipato. L'istituto di credito calcola il pregiudizio in base alle condizioni quadro matematico-finanziarie stabilite dal Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia, Germania), le quali prendono in considerazione, in particolare,

- la modifica *medio tempore* del livello degli interessi,
- i flussi di pagamento originariamente concordati per il mutuo,
- il lucro cessante della banca,
- gli oneri amministrativi conseguenti al rimborso anticipato (spese di gestione), nonché
- i costi del rischio e di gestione risparmiati per effetto del rimborso anticipato.

L'indennità così calcolata, se di importo più elevato, si riduce all'importo minore tra i seguenti:

- l'1 per cento ovvero, laddove la differenza temporale tra il momento del rimborso anticipato e quello concordato sia inferiore ad un anno, lo 0,5 per cento dell'importo rimborsato anticipatamente,
- l'importo degli interessi debitori che il mutuatario avrebbe corrisposto nel periodo intercorrente tra il rimborso anticipato e quello contrattualmente pattuito.

- 24 Dalla tale disciplina del contratto di mutuo risulta quindi che la resistente intendeva avvalersi del proprio diritto alla corresponsione di un'indennità in caso di rimborso anticipato. Pertanto, essa era tenuta a fornire le informazioni obbligatorie ai sensi dell'articolo 247, paragrafo 7, punto 3, dell'EGBGB. È quindi rilevante ai fini della decisione la questione volta a stabilire se, nella specie, siano state fornite integralmente le informazioni contrattuali obbligatorie quanto alle condizioni ed al metodo di calcolo dell'indennità dovuta in caso di rimborso anticipato.
- 25 Dottrina e giurisprudenza nazionale divergono sull'interpretazione dei requisiti dettati dall'articolo 247, paragrafo 7, punto 3, dell'EGBGB in ordine alle informazioni obbligatorie de quibus.
- 26 Secondo un'opinione diffusa, è sufficiente che il creditore fornisca, a grandi linee, i parametri essenziali ai fini del calcolo dell'indennità per il rimborso anticipato. Secondo la giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte di giustizia federale, Germania), si ritiene che il metodo di calcolo sia indicato in termini

sufficientemente trasparenti e precisi in presenza della menzione di determinati parametri, segnatamente la modifica *medio tempore* del livello degli interessi, i flussi di pagamento originariamente concordati per il mutuo, il lucro cessante della banca, i costi del rischio e di gestione risparmiati grazie al rimborso anticipato, nonché gli oneri amministrativi conseguenti al rimborso anticipato.

- 27 Secondo l'opinione contraria, è necessario che nel contratto venga indicato un metodo di calcolo specifico relativo all'indennità prevista in caso di rimborso anticipato che sia comprensibile per il consumatore, al fine di consentire al consumatore medio di stimare sulla base delle informazioni contrattuali, quantomeno approssimativamente, l'importo dell'indennità medesima. In base a detta disposizione, la mera indicazione dei fattori da prendere in considerazione ai fini del calcolo non è sufficiente con riguardo alle informazioni obbligatorie, considerato che il mutuatario non sarebbe a conoscenza degli importi relativi a ciascuno di tali fattori e un consumatore medio non sarebbe in grado di combinarli.
- 28 Ai fini dell'interpretazione del diritto nazionale è pertanto decisivo il modo in cui debba essere considerato il requisito di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48, pertinente in materia, secondo il quale figurano, in modo chiaro e conciso, «le informazioni sul diritto del creditore a ottenere un indennizzo e le relative modalità di calcolo».
- 29 È plausibile un'interpretazione secondo la quale, al fine di illustrare le modalità di calcolo dell'indennità dovuta, può farsi riferimento ai principi elaborati dalla giurisprudenza e ai fattori di calcolo da prendere in considerazione a tal riguardo, senza indicare uno specifico metodo di calcolo.
- 30 Neppure tale interpretazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera r), della direttiva 2008/48 appare peraltro l'unica possibile. Cos, ad esempio, l'espressione secondo la quale le informazioni devono essere indicate in modo chiaro e preciso potrebbe anche essere intesa nel senso che debba essere indicato un metodo di calcolo specifico, comprensibile per il consumatore. In tal senso potrebbe deporre il considerando 39 della direttiva medesima, il quale afferma che il calcolo dell'indennità per il creditore dovrebbe essere trasparente e comprensibile per i consumatori già nella fase precontrattuale e in ogni caso durante l'esecuzione del contratto di credito e, inoltre, il metodo di calcolo dovrebbe essere di facile applicazione per i creditori e il controllo dell'indennità da parte delle autorità responsabili dovrebbe essere agevolato.
- 31 La questione è pertinente nella fattispecie. In caso di risposta affermativa alla seconda questione, le informazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 247, paragrafo 7, punto 3, dell'EGBGB non sarebbero state debitamente fornite nel caso in esame e il recesso dichiarato dal ricorrente sarebbe stato nei termini ed efficace.

Sulla terza questione, lettere a) e b)

- 32 Secondo la disposizione nazionale di cui all'articolo 247, paragrafo 6, primo comma, punto 5, dell'EGBGB, deve essere indicata, in modo chiaro e comprensibile, «la procedura da seguire per lo scioglimento del contratto».
- 33 Nel caso in esame, nel contratto di mutuo sono indicate le condizioni alle quali il creditore dispone di un diritto di scioglimento per giusta causa. Tuttavia, il contratto non specifica quale sia la forma applicabile allo scioglimento su iniziativa del creditore, in particolare il fatto che lo scioglimento, in base alla normativa nazionale di cui all'articolo 492, paragrafo 5, del BGB, debba essere dichiarato su un supporto durevole. Non vi è indicato neppure quale sia il termine per lo scioglimento ad iniziativa della banca, ad esempio con la locuzione «senza preavviso» ovvero specificando un determinato periodo.
- 34 Nel contratto di credito de quo non vi è alcun cenno al diritto conferito dalla normativa nazionale al mutuatario di sciogliere il contratto per giusta causa in forza dell'articolo 314 del BGB, nel caso di rapporti obbligatori di durata, dunque anche nel caso del contratto di mutuo a tempo determinato di cui trattasi. Non viene neppure indicata la procedura da seguire (in particolare la forma e il termine) ai fini dello scioglimento del contratto di mutuo su iniziativa del mutuatario.
- 35 In ordine ai requisiti delle informazioni obbligatorie di cui all'articolo 247, paragrafo 6, primo comma, punto 5, dell'EGBGB, sussistono opinioni divergenti. Ciò vale anzitutto per la questione se la possibilità di scioglimento per giusta causa ai sensi dell'articolo 314 del BGB debba essere menzionata nel caso di contratti di mutuo a tempo determinato.
- 36 Ad avviso di alcuni, nel caso di contratti di mutuo a tempo determinato, è sufficiente fornire informazioni sul diritto di scioglimento ordinario del mutuatario, quale previsto dall'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2008/48, ma non sul suo diritto di recesso straordinario, disciplinato, nella normativa nazionale, dall'articolo 314 del BGB. A tal riguardo, si fa riferimento, in particolare, al considerando 33 della direttiva medesima e al nesso sistematico. Inoltre, ancor più diffusamente, è stato sostenuto che l'articolo 247, paragrafo 6, primo comma, punto 5, dell'EGBGB debba essere interpretato in conformità alla direttiva nel senso che possano essere fornite solo le informazioni relative ai diritti inerenti al recesso disciplinati in modo pienamente armonizzato dalla direttiva e che i diritti di scioglimento disciplinati esclusivamente dalla normativa nazionale non devono essere recepiti nelle informazioni da inserire. Ciò risulterebbe giustificato, *inter alia*, dallo scopo di rendere comparabili i contenuti dei contratti e uniforme il materiale informativo in tutti gli Stati membri.
- 37 Secondo l'opinione contraria, l'istituto di credito è tenuto a fornire informazioni al mutuatario – almeno nel caso di contratti a tempo determinato – in merito a diritto

di recesso straordinario previsto dalla normativa nazionale ai sensi dell'articolo 314 del BGB.

- 38 È inoltre controverso, in ordine alla portata delle informazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 247, paragrafo 6, primo comma, punto 5, dell'EGBGB, se occorra informare il consumatore circa i requisiti di forma e di termini relativi ai diritti inerenti allo scioglimento disciplinati esclusivamente dal diritto nazionale.
- 39 L'opinione restrittiva richiamata supra, secondo cui i diritti inerenti al recesso previsti dal diritto nazionale non possono o comunque non devono essere menzionati nell'informazione obbligatoria di cui all'articolo 247, paragrafo 6, primo comma, punto 5, dell'EGBGB, ritiene superflue anche le informazioni sui requisiti di forma per l'esercizio dei diritti inerenti al recesso disciplinati dal diritto nazionale.
- 40 L'opinione contraria sostiene che sia obbligatorio informare il consumatore circa la forma e il termine in cui le parti del contratto di credito devono esercitare i propri diritti inerenti al recesso e che ciò includa, in particolare, anche l'informativa circa la necessità che lo scioglimento ad iniziativa del creditore sia effettuata su un supporto durevole in forza dell'articolo 492, paragrafo 5, del BGB. A tal riguardo, essa considera probanti il tenore letterale dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48, l'obiettivo di garantire un livello sufficiente di tutela dei consumatori e il fatto che l'articolo 10 della direttiva 2008/48 non distinguerebbe tra i diritti di recesso del creditore e quelli del mutuatario.
- 41 È pertanto decisivo ai fini dell'interpretazione del diritto nazionale il modo in cui debba essere inteso il requisito di cui all'articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48, pertinente in materia, secondo il quale la «procedura da seguire per l'esercizio del diritto di scioglimento del contratto di credito» dev'essere indicata in modo chiaro e preciso.
- 42 L'articolo 10, paragrafo 2, lettera s), della direttiva 2008/48 potrebbe essere interpretato alla luce dell'obiettivo di piena armonizzazione perseguito dal considerando 9 della direttiva medesima, in modo tale che, sebbene il legislatore della direttiva abbia inteso continuare a mantenere la disciplina nazionale del recesso, il consumatore debba peraltro ricevere informazioni esclusivamente sui propri diritti inerenti al recesso previsti dalla direttiva stessa. In particolare, a favore di tale ipotesi potrebbe deporre l'obiettivo menzionato nel considerando 8 della direttiva medesima di «facilitare la libera circolazione delle offerte di credito nelle migliori condizioni possibili per gli operatori dell'offerta».
- 43 Tuttavia, tale conclusione non appare tassativa. L'obiettivo di un «livello di tutela dei consumatori sufficiente», sottolineato anche dal considerando 8 della direttiva 2008/48, potrebbe far sembrare necessario fornire informazioni anche in ordine ai diritti inerenti al recesso disciplinati dalla normativa nazionale e ai pertinenti requisiti di forma applicabili. Detta ipotesi potrebbe risultare avvalorata anche dal

considerando 24 della direttiva di cui sopra, a tenore del quale il consumatore dovrebbe essere informato «in modo completo» prima di concludere il contratto, nonché dal considerando 31 della direttiva medesima, il quale stabilisce che tutte le informazioni necessarie sui diritti e gli obblighi derivanti per il consumatore in virtù del contratto di credito dovrebbero essere ivi contenute in modo chiaro e preciso.

- 44 Le questioni sono rilevanti ai fini della decisione della controversia. In caso di risposta affermativa alla terza questione, lettere a) e b), le informazioni obbligatorie prescritte dall'articolo 247, paragrafo 6, primo comma, punto 5, non sarebbero state debitamente fornite nel caso in esame e il recesso del ricorrente sarebbe stato effettuato nei termini ed efficace.

DOCUMENTO DI LAVORO